



OGGETTO:	<i>Nuove misure per la raccolta e la coltivazione di tartufi</i>
----------	--

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
SCHEDA DI RILEVAZIONE

Maggio 2003

Indice

1. ATTUALE QUADRO NORMATIVO.....	2
2. ESIGENZE SOCIALI, ECONOMICHE E GIURIDICHE PROSPETTATE DALLE AMMINISTRAZIONI E DAI DESTINATARI AI FINI DI UN INTERVENTO REGOLATIVO.....	4
2.1. <i>Ragioni di opportunità dell'intervento.....</i>	<i>4</i>
2.2. <i>Consultazione.....</i>	<i>5</i>
3. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DELL'AZIONE.....	6
4. AMBITO DELL'INTERVENTO	6
5. ELABORAZIONI DELLE OPZIONI	7
5.1. <i>Opzione 0 – Lo status quo.....</i>	<i>7</i>
5.2. <i>Opzione 1 – Formazione.....</i>	<i>7</i>
5.3. <i>Opzione 2 – Deregolamentazione</i>	<i>8</i>
5.4. <i>Opzione 3 – Incentivi.....</i>	<i>9</i>
5.5. <i>Valutazione delle opzioni rilevanti.....</i>	<i>10</i>
6. VALUTAZIONE DEI COSTI E DEI BENEFICI	10
6.1. <i>Opzione 0 – Elencazione dei costi e dei benefici</i>	<i>10</i>
6.2. <i>Opzione 2 – Elencazione dei costi e dei benefici</i>	<i>10</i>
6.3. <i>Opzione 3 – Elencazione dei costi e dei benefici</i>	<i>11</i>
7. RISULTATI DELL'ANALISI COSTI-BENEFICI.....	11
7.1. <i>Risultati dell'analisi economica.....</i>	<i>11</i>
7.2. <i>Eventuale prosecuzione dell'AIR</i>	<i>12</i>
8. STRUMENTO TECNICO-NORMATIVO EVENTUALMENTE PIÙ APPROPRIATO	12

1. ATTUALE QUADRO NORMATIVO

La raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi in Umbria è disciplinata dalla L.r. n. 6 del 28/2/94, successivamente integrata e modificata dalla L.r. n. 10 del 26/3/97 e dalla L.r. n. 34 del 5/11/97. La normativa vigente è stata emanata secondo le disposizioni contenute nella legge quadro nazionale n. 752 del 16/12/85.

La L.r. n. 6/94; come successivamente integrata e modificata, dispone che la raccolta di tartufi può avvenire solo da parte di soggetti autorizzati in seguito al superamento di un esame di idoneità comprovante la conoscenza delle tecniche di raccolta, della normativa rilevante e di nozioni fondamentali di biologia (art. 13). L'autorizzazione è rilasciata dalla Comunità Montana (CM) competente per territorio successivamente all'esito positivo dell'esame condotto da una Commissione Tecnica (CT) composta da: un rappresentante della CM, un rappresentante della Regione, un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato, un rappresentante delle associazioni tartufai, un rappresentante delle organizzazioni agricole.

La normativa vigente disciplina le modalità consentite e gli strumenti impiegabili per la raccolta di tartufi, nonché il calendario e gli orari in cui la raccolta è ammessa (art. 12).

La raccolta di tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla normativa vigente (art. 2). Tale attività è tuttavia riservata ai proprietari o ai conduttori dei terreni riconosciuti come tartufaie controllate o coltivate.

L'art. 4 definisce "tartufaia controllata" quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa di tartufi, allo stato naturale la cui gestione è finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene. Per tartufaia coltivata s'intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con idonee piante tartufigene poste a dimora secondo adeguati sestri e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate (art. 8).

La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti imposti dalla normativa vigente è svolta prevalentemente dal Corpo Forestale dello Stato (CFS).

La violazione delle norme relative alla raccolta di tartufi comportano sanzioni amministrative pecuniarie e, in alcuni casi, la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un periodo di tempo da sei mesi a due anni. In caso di reiterate e gravi violazioni può disporsi la revoca dell'autorizzazione. La tabellazione illegittima di terreni o il mancato rispetto degli obblighi di miglioramento delle tartufaie assunti al momento del riconoscimento della riserva di raccolta sono passibili di sanzioni amministrative pecuniarie (art. 20)

Appare opportuno descrivere le procedure previste dall'attuale regolamentazione in modo distinto per i due destinatari diretti: proprietari e conduttori di tartufaie (cd. tartuficoltori) e raccoglitori di tartufi (tartufai).

Tartufaie controllate o coltivate

La raccolta di tartufi nelle tartufaie controllate e in quelle coltivate può essere riservata ai loro proprietari o conduttori. Qualora ciò avvenga, devono essere apposte delle tabelle lungo i confini della tartufaia, riportanti la dicitura "*Raccolta dei tartufi riservata*".

La disciplina vigente definisce le condizioni e le procedure per il riconoscimento di tale riserva. Essa prevede le seguenti attività:

- a) il conduttore della tartufaia redige un piano quinquennale di miglioramenti (messa a dimora di piante tartufigene o altro);
- b) il conduttore presenta istanza alla comunità montana (di seguito anche CM) competente per territorio corredato del piano quinquennale e di una planimetria catastale;
- c) una commissione tecnica (di seguito anche CT) istituita presso ogni CM esamina la domanda, la documentazione allegata ed effettua un sopralluogo;
- d) la CT esprime un parere obbligatorio ma non vincolante;
- e) la CM pubblica il parere della CT per eventuali osservazioni che devono pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione;
- f) la CM delibera entro 30 giorni;
- g) il conduttore dispone di 120 giorni per rinunciare al riconoscimento;
- h) nel caso in cui la CM abbia disposto il riconoscimento della riserva, il conduttore ritira le tabelle dietro pagamento di un prezzo stabilito dalla CM e le colloca lungo il confine del terreno su appositi pali di sostegno;
- i) entro i tre anni successivi al riconoscimento il conduttore deve realizzare i miglioramenti previsti dal piano;
- j) il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità quinquennale ed è rinnovabile previa verifica da parte delle CT;
- k) vigilanza del Corpo Forestale dello Stato su tabellazioni illegitime.

Raccolta di tartufi

La disciplina vigente fissa i criteri e le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta, le modalità e gli strumenti di esercizio di tale attività, il calendario e gli orari, i limiti territoriali entro cui essa è possibile.

Con riferimento a quest'ultimo punto occorre osservare che, poiché la raccolta non è consentita nelle tartufaie controllate o coltivate (se non ai conduttori del terreno) la disciplina della raccolta si intreccia naturalmente con quella del riconoscimento delle riserve di raccolta.

Le opzioni alternative all'opzione zero non prevedono una modifica del calendario, degli orari, delle modalità e degli strumenti per la raccolta di tartufi. Pertanto, può essere sufficiente una descrizione dei criteri e delle procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta (cd. tesserino) al fine di individuare i costi e i benefici che l'opzione zero comporta per la P.A. e per i destinatari.

L'autorizzazione alla raccolta prevede le seguenti attività:

- a) il raccoglitore presenta una domanda di autorizzazione;
- b) il raccoglitore effettua la preparazione al fine di sostenere l'esame di idoneità (eventualmente frequentando corsi offerti dalle CM);
- c) la CT esamina i candidati;
- d) la CM rilascia il tesserino
- e) ogni anno il raccoglitore paga una tassa annuale di concessione;
- f) il Corpo Forestale dello Stato svolge l'attività di vigilanza.

2. ESIGENZE SOCIALI, ECONOMICHE E GIURIDICHE PROSPETTATE DALLE AMMINISTRAZIONI E DAI DESTINATARI AI FINI DI UN INTERVENTO REGOLATIVO

2.1. Ragioni di opportunità dell'intervento

Esigenze sociali ed economiche

Esigenze di tipo economico e sociale sono state espresse dalle Organizzazioni agricole che associano i tartuficoltori e dall'Associazione Tartufai, sentite in incontri tecnici svolti dal Servizio programmazione forestale, faunistico, venatoria ed economia montana. Le esigenze manifestate da questi soggetti sono spesso in conflitto tra loro.

Dal punto di vista dei tartuficoltori, la normativa esistente non fornisce un'adeguata protezione degli investimenti effettuati per realizzare interventi di miglioramento e di incremento per favorire la produzione in terreni che presentano una naturale presenza diffusa di tartufi (tartufaie controllate) o in terreni attualmente privi di tale caratteristica (tartufaie coltivate). La raccolta di tartufi in questi terreni dovrebbe essere riservata a quei soggetti che realizzano questi investimenti e che, in tal modo, migliorano la produzione di tartufi. Ciò dovrebbe porre un limite all'attività di raccolta svolta dai tartufai. La disciplina in vigore prevede già questi limiti a protezione dei tartuficoltori, ma questi lamentano l'inefficacia dei divieti stabiliti dalla normativa vigente e/o dell'attività di vigilanza svolta per garantirne il rispetto.

I tartufai, al contrario, lamentano che la normativa vigente consente un riconoscimento eccessivamente semplice della riserva di raccolta, anche in mancanza di significativi interventi volti a favorire la produzione di tartufi. L'Associazione Tartufai propone, almeno per alcuni tipi di tartufo, la sospensione del riconoscimento delle tartufaie controllate e la verifica della sussistenza delle condizioni per tale riconoscimento.

Esigenze giuridiche

La normativa vigente è stata emanata nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nella legge quadro nazionale n. 752 del 16/12/85. In seguito alle modifiche del Titolo V della Costituzione, la materia è ora di competenza esclusiva delle Regioni. Ciò appare eliminare qualunque vincolo specifico derivante da norme concorrenti o di grado e forza superiori. Sebbene ciò non determini un'esigenza giuridica, fornisce un'opportunità di intervento per eventualmente migliorare la regolamentazione vigente adattandola a specifiche esigenze della regione Umbria.

Rischi che l'intervento mira a evitare o ridurre

L'intervento mira a ridurre i rischi economici derivati dalla mancanza di adeguati incentivi per la realizzazione di interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene e le esternalità negative che possono essere prodotte dalla raccolta di tartufi.

In particolare, i proprietari o i conduttori di terreni, in mancanza di adeguate forme di protezione dei propri diritti di proprietà, potrebbero essere scoraggiati dall'effettuare investimenti che potrebbero accrescerne la produttività. Inoltre, la raccolta di tartufi con metodi inadeguati potrebbe compromettere la naturale vocazione di terreni tartufigeni. Il verificarsi di questi eventi negativi potrebbe causare una riduzione della produzione di tartufi in Umbria o uno sviluppo non efficiente di tale produzione.

2.2. Consultazione

L'attività di consultazione nei termini AIR in merito al provvedimento in esame si contraddistingue come segue:

- **Obiettivi della consultazione:** precisare l'obiettivo dell'intervento e l'ambito, rilevare le esigenze e raccogliere opinioni relativamente ad alcune prime ipotesi di azione da parte dell'amministrazione proponente (ALLEGATO 1: Documento di consultazione)
- **Tecniche di consultazione adottate:** n. 2 *focus group* con i principali soggetti destinatari diretti e indiretti (ALLEGATO 2: lettera di convocazione)
- **Partecipanti, durata, oggetto e risultati del *focus group*** (ALLEGATO 3: Scheda di sintesi trascrizione *focus group*)

3. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DELL'AZIONE

Il risultato della regolazione è la modifica permanente del comportamento dei destinatari così come individuati nella sezione successiva. Tale risultato permette di conseguire gli obiettivi così come definiti di seguito.

OBIETTIVO GENERALE	INDICATORE QUANTITATIVO
Tutelare e sviluppare la produzione e la commercializzazione di tartufi in Umbria.	Valore della produzione di tartufi.

OBIETTIVO SPECIFICO	INDICATORE QUANTITATIVO
Favorire la realizzazione da parte dei proprietari o conduttori di tartufaie di interventi volti ad ottenere miglioramenti e incrementi della produzione di tartufi, anche accrescendo l'adozione da parte dei tartufai di comportamenti idonei a preservare e favorire la produzione di tartufi..	Livello di investimenti volti alla manutenzione delle tartufaie consistenti anche nella realizzazione di miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene, misurato in termini monetari.

4. AMBITO DELL'INTERVENTO

Confini oggettivi

ATTIVITÀ INTERESSATE DALL'INTERVENTO	Raccolta, coltivazione e commercializzazione di tartufi.
AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO	Territorio della Regione Umbria
SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA COINVOLTI	Settore della coltivazione e raccolta di tartufi.

Confini Soggettivi

DESTINATARI DIRETTI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tartuficoltori, definiti come coloro che sono proprietari o conduttori di tartufaie controllate (terreni delimitabili sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale di tartufi la cui gestione è finalizzata ad incrementi produttivi) o coltivate (tartufaie costituite da impianti realizzati <i>ex novo</i> con la messa a dimora di idonee piante tartufigene) ➤ Tartufai, definiti come coloro che intendono svolgere attività di raccolta di tartufi e che sono in possesso di un'autorizzazione alla raccolta o presentano domanda per il rilascio dell'autorizzazione
SOGGETTI COINVOLTI	
AMM.NI DESTINATARIE DIRETTE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Regione Umbria; ➤ Comunità Montane della Regione Umbria; ➤ Commissioni tecniche istituite presso le CM.
AMM.NI DESTINATARIE INDIRETTE	Corpo Forestale dello Stato

5. ELABORAZIONI DELLE OPZIONI

5.1. Opzione 0 – Lo status quo

Caratteristiche dell'opzione

L'opzione 0 consiste nel lasciare inalterata l'attuale normativa. In particolare, resta in vigore l'articolo 3, della l.r. 6/94, in base al quale "hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie controllate tutti coloro che le conducono" e gli articoli 4 e 9 della medesima legge che definiscono le tartufaie controllate e disciplinano le modalità per il loro riconoscimento e la concessione della riserva di raccolta. Restano in vigore anche le disposizioni contenute negli articoli 5, 6 e 7 che definiscono i miglioramenti alla cui realizzazione è subordinato il riconoscimento delle tartufaie controllate e istituiscono la Commissione Tecnica preposta alla valutazione delle istanze e ne disciplinano il funzionamento.

Le prescrizioni contenute nella normativa vigente sono assistite da sanzioni amministrative pecuniarie. In particolare, la tabellazione illegittima di tartufaie comporta una sanzione da lire 10.000 a 100.000 per ogni tabella apposta. La raccolta abusiva di tartufi nelle tartufaie controllate o coltivate, o la ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino implicano una sanzione compresa tra 500.000 e 5.000.000 di lire. Altre sanzioni possono essere irrogate per la raccolta di tartufi senza cane, o con un numero di cani superiore a quello consentito, in periodi dell'anno o orari in cui tale attività non è ammessa, per il mancato riempimento delle buche e per altri comportamenti vietati in quanto pongono a rischio la salute dei consumatori di tartufi.

Presupposti organizzativi e finanziari, economici e sociali - Criticità

L'attuale regolazione della produzione e raccolta di tartufi è fonte di conflittualità tra i proprietari dei terreni che presentano una naturale vocazione alla produzione di tartufi e i raccoglitori. Ciò appare derivare da una non chiara demarcazione dei diritti di proprietà ovvero da una notevole difficoltà di vigilare efficacemente sul loro rispetto. La conservazione della regolazione vigente lascerebbe immutato tale conflitto rischiando di disincentivare la realizzazione di opere che potrebbero migliorare la produzione di tartufi in Umbria.

Commenti e possibilità di attuazione

Il riconoscimento della riserva di raccolta a favore dei proprietari di tartufaie controllate e la vigilanza pubblica su tale riserva si sono dimostrati strumenti non idonei a contemperare le esigenze dei destinatari delle norme. Questa opzione non appare in grado di raggiungere gli obiettivi che il regolatore si pone.

5.2. Opzione 1 – Formazione

Caratteristiche dell'opzione

L'opzione 1 prevede l'introduzione di corsi di formazione cui devono partecipare obbligatoriamente tutti coloro che intendono svolgere attività di ricerca e raccolta di tartufi. L'obiettivo dell'attività formativa dovrebbe essere di accrescere la conoscenza sia dei divieti e degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e delle corrispondenti sanzioni, sia delle conseguenze di modalità inadeguate di raccolta dei tartufi sulle proprietà tartufigene dei terreni. I corsi di formazione riguarderebbero tutti coloro che intendono chiedere uno nuovo tesserino per la raccolta di tartufi. Ciò comporterebbe la necessità di organizzare ogni anno corsi per circa 300 tartufai. I corsi di formazione verrebbero gestiti dalle Comunità Montane insieme alle Associazioni dei tartufai e il loro costo sarebbe interamente sostenuto dall'amministrazione.

Presupposti organizzativi e finanziari, economici e sociali - Criticità

La vigente normativa in materia di tartufi l.r. n. 6/94 e successive modifiche ed integrazioni per l'opzione che qui interessa, disciplina le attività formative ed informative all'articolo 15 "Iniziativa finanziarie". In particolare questa norma dispone che i finanziamenti per questo settore, vengano erogati (80% della spesa ammessa) sulla base di "piani" tra l'altro per: a) attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza, nonché corsi per la vigilanza volontaria; b) iniziative promozionali pubblicitarie, informative e culturali in materia di tartuficoltura. Utilizzando tali norme alcune Comunità Montane, attraverso il proprio personale tecnico e con la collaborazione delle associazioni di categoria, già organizzano corsi di formazione che tuttavia non sono obbligatori.

L'opzione, tuttavia, presenta una ***criticità insuperabile*** in termini di condizioni economiche e sociali: il solo obbligo formativo non consentirebbe di modificare i comportamenti degli operatori del settore o la percezione dei rischi connessi a tali comportamenti da parte dei proprietari e conduttori delle tartufaie cui spetta la realizzazione di investimenti tesi ad incrementare la produzione di tartufi. La maggior parte dei proprietari di tartufaie ritiene che un'attività formativa a favore dei tartufai non sia in grado di ridurre il numero delle infrazioni commesse dai raccoglitori ed in particolare le violazioni della riserva di raccolta. A ciò si aggiunga che, come emerso dalla consultazione, esiste un numero elevato di raccoglitori che provengono da altre regioni e che dunque non sarebbero soggetti all'obbligo di formazione. L'opzione in esame non produrrebbe alcun effetto sul comportamento di questi attori. Infine, dalle informazioni fornite dalle Comunità Montane è emerso che, sebbene non sussista un obbligo di formazione, il 50% circa di coloro che richiedono il tesserino per la raccolta di tartufi già partecipa a corsi di formazione organizzati dalle stesse Comunità Montane. Queste considerazioni fanno concludere che l'introduzione di un obbligo formativo a carico di coloro che intendono intraprendere l'attività di raccoglitori di tartufi non sia in grado di perseguire gli obiettivi dell'intervento.

Commenti e possibilità di attuazione

5.3. Opzione 2 – Deregolamentazione

Caratteristiche dell'opzione

L'opzione di deregolamentazione prevede l'eliminazione del riconoscimento delle tartufaie controllate. I proprietari (o i conduttori) dei terreni sui quali è diffusa la presenza di tartufi, potranno, liberamente, decidere di consentire ai terzi (tartufai) la raccolta dei tartufi. Potranno, altresì, disciplinare direttamente, nel rispetto della normativa vigente, l'accesso ai fondi in determinati periodi dell'anno, in giorni ed orari stabiliti onde evitare danni e disagi ad eventuali colture, al bestiame, alla selvaggina; soprattutto nel caso in cui la raccolta avvenga in aziende agriturismo-venatorie o in aziende faunistico-venatorie. Il proprietario della terreno potrà eventualmente concludere accordi con le associazioni rappresentative dei tartufai.

Al fine di evitare che i proprietari dei terreni impediscano l'accesso dei raccoglitori anche qualora non intendano effettuare investimenti volti al incremento della produttività delle loro tartufaie, l'opzione di deregolamentazione prevede che il sistema di controllo all'accesso consista in recinzioni. Tale sistema impone un costo iniziale e costi di manutenzione che dovrebbero scoraggiare limitazioni alla raccolta non motivate dalla prospettiva dall'ottenimento di un adeguato ritorno economico.

I raccoglitori di tartufi rimarrebbero liberi di svolgere la propria attività, nel rispetto delle norme che la disciplinano, in tutti i terreni non recintati. A questi, eventualmente, si aggiungerebbero quelli ove singolarmente, o tramite le loro associazioni, sono stati raggiunti accordi con i proprietari delle tartufaie.

L'opzione prevede l'abolizione delle riserve di raccolta sollevando le Comunità Montane e le Commissioni Tecniche istituite al loro interno dai compiti che la legislazione vigente gli affida per il riconoscimento della riserva. Analogamente, verrebbe meno l'esigenza di svolgere attività di vigilanza da parte del Corpo Forestale dello Stato per controllare il rispetto delle norme vigenti da parte dei proprietari e dei conduttori di tartufaie.

Presupposti organizzativi e finanziari, economici e sociali - Criticità

Dal punto di vista *organizzativo* e *finanziario*, l'opzione di deregolamentazione non incontra particolari criticità. L'onere della limitazione all'accesso alle tartufaie controllate, e della relativa attività di vigilanza, è totalmente a carico dei proprietari dei terreni che si sono dichiarati disponibili a sostenerli.

Commenti e possibilità di attuazione

L'opzione 2 richiede l'eliminazione delle norme che disciplinano il riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate e la relativa riserva di raccolta. Gli eventuali rapporti tra proprietari di tartufaie e raccoglitori di tartufi sarebbero disciplinati dal codice civile e dalle disposizioni che verrebbero fissate dalle parti nell'esercizio della loro libertà contrattuale. Tale disciplina negoziale dell'accesso alle tartufaie in linea di principio potrebbe avvenire anche stante la normativa vigente. Tuttavia, la possibilità di ottenere la riserva di raccolta, la tabellazione dei terreni e la conseguente protezione derivante dall'attività di vigilanza da parte del Corpo Forestale dello Stato, potrebbe indurre i proprietari dei terreni a rinunciare a forme di sfruttamento diverso delle proprie proprietà.

5.4. Opzione 3 – Incentivi

Caratteristiche dell'opzione

L'opzione in parola prevede il pagamento di un contributo a favore dei proprietari dei terreni per la conservazione di ogni pianta con capacità tartufigena (sulla base di una certificazione di garanzia in ordine alla idonea micorizzazione dalla pianta simbiote e alla specie di tartufo). I proprietari ed i conduttori dei terreni che beneficiano di tale contributo si impegnerebbero a permettere la raccolta libera dei tartufi ai cercatori in regola con la normativa regionale vigente.

Presupposti organizzativi e finanziari, economici e sociali - Criticità

L'opzione potrebbe essere realizzata attraverso una modifica dell'articolo 15, lettere b) e f) della l.r. n. 6/94. L'efficacia del contributo dipende naturalmente dal suo valore. Esso infatti deve essere sufficientemente elevato da compensare il proprietario del terreno del mancato guadagno derivante dalla rinuncia alla riserva di raccolta. Pertanto, dal punto di vista *organizzativo* e *finanziario*, il presupposto per la realizzazione di tale opzione è la disponibilità di risorse finanziarie per l'erogazione del contributo.

Commenti e possibilità di attuazione

5.5. Valutazione delle opzioni rilevanti

Sulla base delle caratteristiche delle opzioni individuate e dell'analisi dei presupposti e delle criticità, le uniche **opzioni attuabili**, oltre all'opzione **0**, risultano essere la numero **2** e **3**.

6. VALUTAZIONE DEI COSTI E DEI BENEFICI

6.1. Opzione 0 – Elencazione dei costi e dei benefici

Costi di conformità

- **Costi** inerenti l'attività delle Comunità Montane e le relative commissioni tecniche per il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate. Per la stima di tali costi il GdL si è avvalso di un questionario somministrato agli uffici competenti delle CM.
- **Costi** legati al tempo o ai servizi di consulenza necessari per richiedere o rinnovare la riserva di raccolta nelle tartufaie. Per la stima di questi costi è stato somministrato un questionario ad un campione di proprietari di tartufaie controllate.

Costi indiretti

Benefici per i destinatari diretti

Benefici per i destinatari indiretti

6.2. Opzione 2 – Elencazione dei costi e dei benefici

Costi di conformità

Costi indiretti

- **Costi** sostenuti dai proprietari di tartufaie per la realizzazione di sistemi limitazione dell'accesso alle proprie tartufaie (recinzioni) e per la loro manutenzione.

Benefici per i destinatari diretti

- **Minori Costi** per la Regione inerenti le strutture adibite al riconoscimento delle tartufaie controllate.
- **Minori Costi** per il Corpo Forestale dello Stato derivante dalla eliminazione del compito di vigilanza pubblica sul rispetto delle norme che regolano i comportamenti dei proprietari di tartufaie. (Il GdL ha supposto che l'opzione 2 non modifichi i costi per l'attività di vigilanza sui raccoglitori dato che questa non è prevista solo per la tutela della riserva di raccolta. Il venire meno di tale riserva, dunque non elimina l'esigenza di controllare i comportamenti dei raccoglitori di tartufi).
- **Minori Costi** per i proprietari di tartufaie derivanti dalla soppressione delle procedure amministrative per il riconoscimento delle tartufaie controllate.
- **Benefici** per i proprietari di tartufaie derivanti dall'incremento della produzione di tartufi.
- **Benefici** per i raccoglitori di tartufi derivanti dalla possibilità di svolgere la loro attività in alcune delle tartufaie controllate per le quali il proprietario non intende realizzare una recinzione.

Benefici per i destinatari indiretti

6.3. Opzione 3 – Elencazione dei costi e dei benefici

Costi di conformità

- **Costi** inerenti l'attività delle Comunità Montane e le relative commissioni tecniche per il riconoscimento delle tartufige controllate e coltivate.
- **Costi** per le Comunità Montane e la Regione per l'esame delle istanze volte all'ottenimento dei contributi.
- **Costi** legati al tempo o ai servizi di consulenza necessari per richiedere il pagamento dei contributi.

Per la stima di tali costi il GdL ha ipotizzato che le attività amministrative richieste per la concessione dei contributi volti a incentivare la messa a dimora e conservazione delle piante tartufige fossero simili a quelle attualmente necessarie per il riconoscimento della riserva di raccolta e che, pertanto, esse ponessero a carico delle amministrazioni e dei proprietari delle tartufige costi uguali a quelli sostenuti con la regolazione vigente.

Costi indiretti

Benefici per i destinatari diretti

- **Benefici** raccoglitori di tartufi derivanti dalla possibilità di svolgere la loro attività in alcune delle tartufige controllate per le quali il proprietario rinuncia alla riserva di raccolta in cambio del contributo regionale.

Benefici per i destinatari indiretti

7. RISULTATI DELL'ANALISI COSTI-BENEFICI

7.1. Risultati dell'analisi economica

Per sintetizzare i risultati della valutazione economica sono stati calcolati due differenti indicatori di convenienza economica il Valore Attuale Netto (VAN) e il Tasso Interno di Rendimento (TIR) per la sola opzione 2 in tre distinte ipotesi circa il rendimento degli investimenti migliorativi indotti da tale opzione. Come descritto nell'allegato tecnico, il GdL ha ipotizzato che un incremento annuo degli investimenti volti alla messa a dimora e alla conservazione di piante con proprietà tartufige, stimato in €176.558 e pari all'1,5% della valore della produzione, determini incrementi della produzione di tartufi pari al 3% (ipotesi 1), 5% (ipotesi 2), 7% (ipotesi 3) e che tale incremento si mantenga costante nei diversi anni a fronte di una corretta conservazione delle nuove piante messe a dimora.

INDICATORE ECONOMICO	OPZIONE 2 (IPOTESI 1)	OPZIONE 2 (IPOTESI 2)	OPZIONE 2 (IPOTESI 3)
VAN	-€164.905	€2.069.508	€4.303.921
TIR	1%	29%	63%

Per l'opzione 3 il GdL non ha ritenuto opportuno effettuare un'analisi economica, posto che tale opzione produce senz'altro effetti redistributivi, ma appare inidonea a determinare una diversa allocazione delle risorse. Essa infatti è in grado di persuadere una parte minoritaria dei proprietari di tartufaie a rinunciare alla riserva di raccolta, consentendo ai raccoglitori di tartufi di accedere legittimamente ai loro terreni, in cambio di un contributo pubblico. Le informazioni a disposizione inducono a ritenere che l'incentivo previsto dall'opzione 3 non determinerebbe un incremento delle piante tartufigene presenti nelle tartufaie dell'Umbria e non consentirebbe un incremento della produzione di tartufi.

Considerando che gli obiettivi allocativi dovrebbero prevalere su quelli meramente distributivi, si è giunti alla conclusione che

L'OPZIONE PREFERITA È LA N. 2

Tale opzione appare idonea a determinare una migliore allocazione delle risorse, consentendo l'espansione della produzione di tartufi in Umbria. Ciò è maggiormente vero se si considera un orizzonte temporale particolarmente lungo e se si ritiene che la realizzazione di investimenti migliorativi abbia un impatto medio-alto sulla produttività dei terreni della regione Umbria. Si deve aggiungere che qualora si optasse per l'opzione 3 volendo perseguire le finalità redistributive che essa consente di raggiungere, sarebbe opportuno rivedere i criteri per la concessione dei contributi ed eventualmente il loro valore al fine di favorire miglioramenti allocativi.

7.2. Eventuale prosecuzione dell' AIR

Al fine di verificare la robustezza dei risultati ottenuti sarebbe opportuno acquisire una base informativa più ampia (vedi allegato tecnico).

8. STRUMENTO TECNICO-NORMATIVO EVENTUALMENTE PIÙ APPROPRIATO

Per l'attuazione dell'opzione 2 si ritiene necessario un provvedimento legislativo.